



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Prot.n. 39473/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione  
Consiliare Permanente e alla Commissione per  
il Regolamento interno

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di "Modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania" Reg. Gen. n. 120**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Salvatore e Giuseppe Pietro Maisto.

Depositata il 22 novembre 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** gli articoli 54 e 95 del Regolamento interno,

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**Commissione per il Regolamento per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **23 NOV 2010**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Segreteria Generale del Consiglio*  
*Servizio Assemblea*

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI MODIFICA*

*“Modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale della  
Campania”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Salvatore e Giuseppe Pietro  
Maisto*

*(Registro Generale numero 120)*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## Relazione

La proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio Regionale, riguardante la valutazione ed il controllo delle politiche regionali ed, in particolare, dei provvedimenti di programmazione, ha lo scopo di consentire al Consiglio Regionale di riappropriarsi di una funzione essenziale, come quella della valutazione e del controllo degli effetti delle politiche regionali e dei provvedimenti di programmazione.

In altri termini, il Consiglio, prima di decidere in merito alla adozione di nuove leggi, o a modifiche ed abolizione di pregressa normativa, che non ha dato i risultati previsti e/o richiesti, si dota di strumenti idonei alla valutazione degli effetti che le politiche regionali introdotte dagli atti della propria produzione normativa, hanno conseguito.

Questo strumento di valutazione è contenuto nel progetto CAPIRe, nato nel 2002 ad iniziativa dei Consigli regionali e delle province Autonome di Trento e Bolzano.

Con la successiva *Carta di Matera*, approvata nel 2006, l'azione progettuale venne maggiormente standardizzata con la introduzione delle c.d. clausole valutative e la previsione di apposite missioni valutative.

E' opportuno sottolineare che la modifica regolamentare proposta, attiene in particolare al ruolo di legiferazione e programmazione che risponde al disegno costituzionale relativo alla più tipica funzione delle Regioni, al di là di ogni (improprio) appesantimento di tipo amministrativo e gestionale.

Va altresì precisato che si è preferito utilizzare lo strumento regolamentare giacché il Regolamento interno presiede ad ogni attività del Consiglio Regionale: e, quindi, esercita una "riserva normativa".

Te



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Tanto premesso, di seguito viene data una breve sintesi del contenuto della norma proposta.

L'art. 1 inserisce, nell'attuale Regolamento interno, l'art. 18 bis che prevede l'istituzione di un *Comitato per la valutazione delle politiche regionali*, stabilisce che le sue attività sono equiparate a quelle delle Commissioni consiliari e ne fissa il numero dei componenti, i compiti e gli strumenti tecnici operativi. Si evidenzia, inoltre, che si tratta di un organo paritetico, fra maggioranza e minoranza, che sono rappresentate in eguale consistenza. Ciò al fine di sottolineare - come pure la presidenza del predetto Comitato *a rotazione* - il carattere non partisan del suddetto organo.

L'art.2 inserisce, nell'art. 54 del vigente Regolamento, il comma 1 bis con il quale si precisa, in attuazione dell'art. 29 del vigente Statuto, che le Commissioni debbono esercitare il controllo sulla qualità della normazione che deve essere improntata ai criteri di omogeneità, chiarezza e semplicità, anche in relazione alla auspicabile semplificazione e riordino della legislazione vigente.

L'art. 3 prevede l'inserimento, dopo l'art. 54, dell'art. 54 bis che in attuazione dell'art. 26, comma 4, lett. f del vigente Statuto, stabilisce le funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo delle politiche attivate con le leggi regionali e gli atti di programmazione. A tale scopo, prevede l'inserimento di clausole valutative che vanno, comunque, sempre espresse in modo esplicito. Stabilisce, altresì, quali sono le leggi che non sono soggette a tale obbligo e i poteri delle Commissioni in relazione alla legislazione previgente, ovvero circa la possibilità dell'inserimento delle clausole medesime, nelle norme legislative e nei provvedimenti di programmazione che ne risultano privi e che, nei quali, in seguito ad un più approfondito esame, appare opportuno includere.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Con questa proposta di modifica regolamentare, il Consiglio regionale si pone al passo delle altre Regioni, in particolare del Centro-Nord, che, già da diversi anni hanno provveduto ad istituire apposite normative per rendere efficace e funzionale l'autocontrollo della propria legislazione.

TE



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Articolo 1**

Nel Titolo III , dopo l'art.18, è inserito il seguente:

**art. 18 bis**

**Comitato per la valutazione per le politiche regionali**

1. E' istituito un Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche regionali composto da sei Consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato, presieduto a turno per la durata di sei mesi ciascuno da uno dei suoi componenti, dura in carica per l'intera legislatura.
2. Il Comitato promuove l'effettuazione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa.
3. Le attività del Comitato sono equiparate a quelle delle Commissioni Consiliari .
4. Il Comitato, su richiesta delle Commissioni, inoltre:
  - a) esprime, entro quindici giorni dalla richiesta, pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
  - b) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative;
  - c) cura la realizzazione degli eventuali documenti di analisi e delle relazioni ad esse conseguenti.
5. Il Comitato, si avvale, sul piano tecnico, della collaborazione del servizio <<Studi legislativi>> istituito presso il << Settore legislativo, studi e ricerche>>. Ove ritenuto necessario, il suddetto servizio può essere integrato, nelle forme consentite dalla legislazione vigente del pubblico impiego, da ulteriori professionalità in possesso di idonei titoli culturali e di esperienze in materie di statistica, sociologia, scienze delle finanze, economia, discipline giuridiche, distaccate dalla dotazione organica della Giunta regionale della Campania; ovvero disciplinato con contratto a termine di diritto privato, strettamente limitato nel tempo all'esame della particolare tipologia del provvedimento legislativo o normativo da sottoporre a valutazione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Articolo 2**

All'art.54 , dopo il comma 1, è inserito il seguente:

**Comma 1 bis**

1 bis. Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti loro assegnati, le Commissioni, ai sensi dell'articolo 29 del vigente Statuto, curano che i testi normativi regionali siano improntati ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione e verificano, altresì, l'idoneità degli stessi ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione vigente. A tal fine assicurano l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative in modo che il contenuto della norma sia facilmente comprensibile.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

### Articolo 3

Dopo l'art. 54, è inserito, il seguente:

#### Art.54 bis

#### **Controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche regionali**

1. In attuazione dell'articolo 26, comma 4, lettera f) del vigente Statuto, le Commissioni, insieme al Comitato per la valutazione delle politiche regionali di cui al precedente articolo 18 bis, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali, allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti, nonché sull'attuazione degli atti di programmazione.

A tal fine sono inserite nelle leggi regionali e negli atti di programmazione, clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

2. L'obbligo relativo all'inserimento delle clausole valutative non si applica alle leggi di bilancio, né ai provvedimenti ad esse connessi, propedeutici e conseguenti; né alla legge finanziaria di stabilità regionale e alla legge comunitaria regionale.

3. Le clausole valutative debbono essere comunque sempre esplicitamente espresse nel testo del disegno o della proposta di legge, come pure, nel testo del provvedimento di programmazione.

4. Per la legislazione e la normativa di programmazione previgente e per le leggi e i provvedimenti che non contengono le clausole valutative, la Commissione competente per materia può, con idonea e adeguata motivazione, nella fase di attuazione della legge o del provvedimento, apporre, con norma assunta in sede deliberante, ai sensi dell'art.42 del vigente Statuto e con maggioranza qualificata dei Consiglieri che rappresentino almeno i due terzi dell'Assemblea Regionale, clausole valutative o proporre missioni valutative sul provvedimento legislativo o normativo esaminato.